



Città di Torremaggiore

Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale **n. 24 del 10/09/2014**;

Modificato con Delibera del Commissario Straordinario **n. 51 del 20/07/2015**

Indice

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Soggetto attivo	3
Art. 3 – Presupposto impositivo	3
Art. 4 –Soggetti passivi	3
Art. 5 – Base imponibile	3
Art. 6 – Aliquote e servizi indivisibili	4
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale	4
Art. 8 – Unità immobiliari considerate direttamente adibite ad abitazione principale...	4
Art. 9 – Dichiarazione	5
Art. 10 – Versamenti e rimborsi	5
Art. 11 - Clausola di adeguamento	5

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 4 Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del

D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
3. Ai fini della riduzione al 50% della base imponibile ai sensi del comma 2, si considerano inagibili o inabitabili, e per questo non utilizzati, né utilizzabili, i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado e fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della L. 457/1978, ma necessitanti di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) – d) – e) della L. 457/1978.
4. Si ritengono inagibili o inabitabili gli immobili se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) Immobili comunque diroccati o pericolanti, abbisognevole di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia secondo la normativa vigente.
5. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata o dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 504/1992, a cui dovrà necessariamente seguire apposita ordinanza sindacale attestante lo stato di pericolo a cose o persone e conseguentemente l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile. La certificazione anzidetta dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro 30 giorni dall'avvenuta inagibilità o inabitabilità. Il solo parere dell'ASL non è vincolante per il riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile.
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 2 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. La riduzione dell'imposta si applica dalla data dell'ordinanza sindacale. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità.
7. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.
8. Per i fabbricati di cui al comma 7 l'agevolazione viene riconosciuta a far data dalla presentazione dell'apposita dichiarazione.

Art. 6

Aliquote e servizi indivisibili

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza
 - Servizi di manutenzione stradale
 - Servizi relativi alla viabilità e circolazione stradale e servizi di manutenzione degli edifici ed aree comunali
 - Servizio di illuminazione pubblica

- Servizio di protezione civile
- Servizi socio-assistenziali al netto delle entrate specifiche
- Servizi relativi al verde pubblico e alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.

3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'indicazione analitica, per ciascuno dei predetti servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7

Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, alla superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. In tale ipotesi il Consiglio Comunale stabilisce l'ammontare e le modalità di applicazione delle detrazioni, anche differenziando l'importo in ragione dell'ammontare della rendita.

Art. 8

Unità immobiliari considerate direttamente adibite ad abitazione principale.

1. Si applicano l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare:
 - a) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 1.000,00.
 - b) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Le esenzioni sono riconosciute a far data dalla presentazione dell'apposita dichiarazione.

Art. 9

Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa

è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

4. Nelle more dell'approvazione del modello ministeriale di dichiarazione TASI si considera valido il modello di dichiarazione IMU opportunamente annotato.

Art. 10

Versamenti e rimborsi

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Non si procede al rimborso per importi inferiori ai 12 euro.

Art. 11

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.